II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 1978

recante accettazione, a nome della Comunità, di tre allegati alla Convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali

(78/528/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea.

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che, mediante la decisione 75/199/CEE (1), la Comunità ha concluso la Convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali e accettato l'allegato relativo ai depositi doganali ;

considerando che la Comunità può accettare gli allegati alla predetta Convenzione concernenti le formalità doganali precedenti il deposito della dichiarazione di merci, la custodia temporanea delle merci e le zone franche ;

considerando che conviene tuttavia accettare tali allegati fatte salve talune riserve per tener conto delle esigenze specifiche dell'unione doganale,

DECIDE :

Articolo 1

Sono accettati, a nome della Comunità, gli allegati alla Convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali di seguito indicati :

— l'allegato A. 1 concernente le formalità doganali precedenti il deposito della dichiarazione di merci, con riserva delle norme 11 e 21 ;

— l'allegato A. 2 concernente la custodia temporanea delle merci, con riserva delle pratiche raccomandate 10, 13 e 21 ;

— l'allegato F. 1 concernente le zone franche, con riserva della norma 21.

I testi degli allegati di cui sopra sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione informa il segretariato generale del Consiglio di cooperazione doganale dell'accettazione degli allegati di cui all'articolo 1, ferme restando le riserve ivi indicate.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 giugno 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. B. ANDERSEN

(1) GU n. L 100 del 21. 4. 1975, pag. 1.

ALLEGATO

CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ARMONIZZAZIONE DEI REGIMI DOGANALI

Allegati A. 1, A. 2 e F. 1

ALLEGATO A. 1

ALLEGATO RELATIVO ALLE FORMALITÀ DOGANALI CHE PRECEDONO IL DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI MERCI

INTRODUZIONE

Le merci possono essere introdotte in un paese con modi di trasporto quanto mai diversi. Onde salvaguardare gli interessi dell'erario e garantire il rispetto della legislazione nazionale, è necessario che il trasportatore che ha introdotto merci nel territorio doganale le presenti al più presto alle autorità doganali unitamente al mezzo che le ha trasportate. Le disposizioni necessarie per controllare l'introduzione delle merci sul territorio doganale dipendono in larga misura dalla situazione geografica del paese considerato, nonché da altri fattori, quali ad esempio i principali modi di trasporto utilizzati per introdurre le merci nel paese.

In molti casi, l'ufficio doganale nel quale devono essere presentate le merci e deve essere depositata la relativa dichiarazione si trova nel luogo in cui le merci vengono introdotte nel territorio doganale. Può comunque succedere che tale ufficio sia situato ad una certa distanza dal luogo d'introduzione. In questo caso, è indispensabile che le autorità doganali siano in grado di controllare l'inoltro delle merci fino all'ufficio doganale di presentazione.

Gli interessi della dogana possono essere garantiti mediante una regolamentazione che imponga al trasportatore determinati obblighi e mediante una sorveglianza materiale da parte della dogana sui mezzi di trasporto e sulle merci introdotti nel territorio doganale.

È opportuno ridurre al minimo gli inconvenienti che tali misure possono comportare per il commercio internazionale. Pertanto tutte le formalità che il trasportatore è tenuto ad espletare devono essere estremamente semplici, e tutti gli interessati devono poter ottenere senza alcuna difficoltà informazioni in proposito.

Il presente allegato non si applica alle merci inoltrate sotto un regime doganale, quale ad esempio il transito doganale internazionale, né alle merci trasportate a mezzo posta o nei bagagli dei viaggiatori, né alle merci poste in deposito temporaneo. Esso non disciplina neppure talune altre formalità che possono essere applicate nel caso di particolari modi di trasporto, come ad esempio la presentazione di una dichiarazione all'arrivo della nave.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si intende :

a) per « formalità doganali precedenti il deposito della dichiarazione di merci » : il complesso delle operazioni che devono essere effettuate dalla persona interessata e dall'ufficio doganale dopo l'introduzione delle merci sul territorio doganale fino al momento in cui le merci sono poste sotto un regime doganale ;

Nota

Il deposito temporaneo può essere considerato come un regime doganale.

b) per « territorio doganale » : il territorio in cui sono pienamente applicabili le disposizioni della legislazione doganale di uno Stato ;

c) per « trasportatore » : la persona che trasporta effettivamente le merci o che ha la direzione o la responsabilità del mezzo di trasporto ;

d) per « dazi e tasse all'importazione » : i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse, canoni o altre imposizioni che sono riscossi all'importazione o in occasione dell'importazione di merci, esclusi i canoni e le imposizioni il cui ammontare sia limitato al costo approssimativo dei servizi prestati ;

e) per « dichiarazione di merci » : l'atto, eseguito nella forma presritta dalle autorità doganali, mediante il quale gli interessati indicano il regime doganale da applicare alle merci e forniscono i particolari da dichiarare alla dogana per l'applicazione di tale regime ;

f) per « controllo doganale » : l'insieme delle misure applicate per garantire l'osservanza delle leggi o dei regolamenti che la dogana è tenuta ad applicare ;

g) per « persona » : tanto una persona fisica quanto una persona giuridica, sempreché il contesto non disponga diversamente.

PRINCIPI

1. **Norma**

Le formalità doganali precedenti il deposito della dichiarazione di merci sono disciplinate dalle disposizioni del presente allegato.

2. **Norma**

La legislazione nazionale precisa le condizioni da soddisfare e le formalità da espletare nei riguardi delle merci introdotto sul territorio doganale.

3. **Norma**

Tutte le merci introdotte sul territorio doganale sono sottoposte al controllo della dogana, indipendentemente dal fatto che siano o meno soggette a dazi e tasse all'importazione.

4. **Norma**

Le formalità doganali precedenti il deposito della dichiarazione di merci sono ridotte al minimo necessario per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti che la dogana è tenuta ad applicare.

5. **Norma**

Le formalità doganali precedenti il deposito della dichiarazione di merci vanno espletate allo stesso modo, indipendentemente dal paese di origine o di provenienza delle merci.

INTRODUZIONE DELLE MERCI SUL TERRITORIO DOGANALE

Luoghi d'introduzione sul territorio doganale

6. **Norma**

La legislazione nazionale designa i luoghi d'introduzione delle merci sul territorio doganale, tenendo conto soprattutto delle esigenze particolari del commercio, dell'industria e dei trasporti.

Nota

A tal fine, i paesi possono designare apposite vie doganali, vale a dire strade, strade ferrate, vie navigabili e altre vie di trasporto (oleodotti ecc.) che devono essere utilizzate per l'importazione di merci.

Obblighi del trasportatore

7. **Norma**

L'introduzione di merci sul territorio doganale comporta per il trasportatore l'obbligo di condurre tali merci direttamente ad un ufficio doganale o in altro luogo, designati dalle autorità doganali, senza modificarne né lo stato, né l'imballaggio.

8. **Norma**

Qualora il trasporto delle merci dal luogo di introduzione sul territorio doganale all'ufficio doganale o in un altro luogo, in precedenza designati, venga interrotto in seguito ad incidente o per causa di forza maggiore, il trasportatore deve prendere tutte le disposizioni necessarie per evitare che le merci circolino in condizioni non autorizzate, informando le autorità doganali o le altre autorità competenti della natura dell'incidente o delle altre circostanze che hanno interrotto il trasporto.

Controllo della dogana

9. **Norma**

Il controllo della dogana sulle merci importate è ridotto al minimo.

Note

1. Il controllo della dogana può includere l'ispezione del mezzo di trasporto.

2. Le autorità doganali possono essere abilitate ad adottare misure particolari di controllo applicabili unicamente in determinate zone, come ad esempio la zona di frontiera.

3. In generale, non è necessario ricorrere a misure di controllo che comportino lo scarico delle merci, l'apposizione di sigilli o di marchi di identificazione sul mezzo di trasporto o sulle merci, ovvero l'inoltro delle merci

sotto scorta doganale. Tuttavia, nel caso in cui le autorità doganali ritengano indispensabile ricorrere a misure di controllo di questo tipo, esse applicano la misura che causa i minori inconvenienti possibili, tanto per la dogana quanto per il trasportatore, pur continuando ad offrire sufficienti garanzie. I sigilli doganali e i marchi d'identificazione apposti dalle autorità doganali di un altro paese sono normalmente accettati, a meno che non appaiano insufficienti o non offrano sufficienti garanzie di sicurezza.

PRESENTAZIONE DELLE MERCI IN DOGANA

Documenti

10 **Pratica raccomandata**

Qualora l'ufficio doganale al quale devono essere presentate le merci non si trovi nel luogo in cui le merci vengono introdotte nel territorio doganale, non dovrebbe essere obbligatoria la presentazione dei documenti alle autorità doganali del luogo in questione.

Nota

Le autorità doganali possono esigere, per assicurare l'identificazione delle merci, la presentazione di un documento commerciale, di un documento di trasporto o di un altro documento di accompagnamento delle merci.

11. **Norma**

Qualora le autorità doganali esigano un documento per la presentazione delle merci in dogana, esse non possono pretendere che il documento contenga altre informazioni oltre quelle necessarie ad identificare le merci e il mezzo di trasporto.

Nota

Tali informazioni sono normalmente tratte da documenti commerciali e di trasporto il cui contenuto può variare a seconda del modo di trasporto considerato. Come norma generale, le autorità doganali non richiederanno altre informazioni oltre quelle riguardanti la designazione delle merci, dei colli (marchi e numeri, quantità e natura, peso) e l'identificazione dei mezzi di trasporto. È possibile tuttavia limitare mediante accordi internazionali le informazioni che possono essere richieste (come per es. nel caso in cui il paese in questione sia parte contraente dell'allegato 9 alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale o della Convenzione per la facilitazione del traffico marittimo internazionale).

12. **Pratica raccomandata**

Qualora i documenti presentati alla dogana siano redatti in una lingua non ammessa o in una lingua non propria del paese nel quale le merci vengono introdotte, le autorità doganali non dovrebbero esigere sistematicamente una traduzione dei dati che figurano su tali documenti.

Competenza e giorni/orario di apertura degli uffici doganali

13. **Norma**

Le autorità doganali designano gli uffici doganali nei quali le merci possono essere presentate alla dogana. Esse determinano inoltre le rispettive competenze di tali uffici doganali e ne fissano i giorni e l'orario di apertura, tenendo soprattutto conto delle esigenze particolari del commercio, dell'industria e dei trasporti.

Note

1. In taluni paesi le competenza degli uffici doganali è stabilita tenendo conto delle strade doganali e della loro importanza.

2. In caso di necessità, la competenza di taluni uffici doganali può essere limitata a determinati modi di trasporto o a determinate categorie di merci o ancora alle merci destinate a determinate regioni (ad es. la zona di frontiera o una zona industriale).

14. **Pratica raccomandata**

Qualora uffici doganali corrispondenti siano situati su una frontiera comune, le autorità doganali dei due paesi in questione dovrebbero armonizzare i giorni e le ore di apertura, nonché le competenze di tali uffici.

Nota

In alcuni casi, vengono adottati dispositivi contigui di controllo alle frontiere comuni, dato che gli uffici doganali dei paesi si trovano nella stesso posto e talvolta nello stesso edificio.

Arrivo fuori dell'orario di servizio

15. **Norma**

Le autorità doganali precisano le disposizioni che il trasportatore deve prendere in caso di arrivo all'ufficio doganale fuori dell'orario di servizio, per evitare che le merci circolino in condizioni non autorizzate sul territorio doganale.

Nota

Il trasportatore può essere tenuto a custodire le merci in un luogo determinato facente parte delle dipendenze dell'ufficio doganale o situato in prossimità di questo.

16. **Pratica raccomandata**

Su richiesta del trasportatore, e per motivi giudicati validi dalle autorità doganali, quest'ultime dovrebbero, nella misura del possibilile, permettere che le formalità doganali precedenti il deposito della dichiarazione di merci vengano espletate al di fuori dei giorni e delle ore di apertura dell'ufficio doganale, restando inteso che le relative spese possono essere addebitate al trasportatore.

SCARICO

Luoghi di scarico

17. **Norma**

La legislazione nazionale determina i luoghi in cui è autorizzato lo scarico.

18. **Pratica raccomandata**

Su richiesta della persona interessata, e per motivi giudicati validi dalle autorità doganali, queste ultime dovrebbero permettere che lo scarico venga effettuato in luoghi diversi da quelli espressamente autorizzati con eventuale addebitamento dalle relative spese alla persona interessata.

Nota

Le merci possono essere scaricate, a seconda dei casi, nei locali della persona interessata, in locali provvisti del materiale necessario o in altro luogo situato entro la zona di sorveglianza doganale.

Avvio dell'operazione di scarico

19. **Pratica raccomandata**

L'avvio dell'operazione di scarico dovrebbe essere autorizzato al più presto dopo l'arrivo del mezzo di trasporto sul luogo di scarico.

20. **Pratica raccomandata**

Su richiesta della persona interessata e per motivi giudicati validi dalle autorità doganali, queste ultime dovrebbero, qualora le circostanze amministrative lo consentano, autorizzare lo scarico al di fuori dei giorni e delle ore di apertura dell'ufficio doganale con eventuale addebitamento delle relative spese alla persona interessata.

MERCI DANNEGGIATE, DISTRUTTE O PERDUTE

21. **Norma**

Secondo i casi, l'esenzione totale o parziale dai dazi e tasse all'importazione è concessa per le merci danneggiate, distrutte o irrimediabilmente perdute in seguito ad incidente o per cause di forza maggiore nel corso dell'espletamento delle formalità doganali precedenti il deposito della dichiarazione di merci, purché i fatti siano debitamente accertati con soddisfazione delle autorità doganali.

Nota

Su richiesta della persona interessata, le parti residue delle suddette merci possono essere :

a) destinate al consumo nello stato in cui si trovano, come se fossero state importate in tali condizioni ;

b) riesportate;

c) trattate in modo da privarle di ogni valore commerciale, sotto controllo della dogana e senza oneri per l'erario ; oppure

d) con l'accordo della autorita doganali, lasciate, a titolo gratuito, all'erario.

RESPONSABILITÀ PER IL PAGAMENTO DI DAZI E TASSE ALL'IMPORTAZIONE

22. **Norma**

La legislazione nazionale precisa la/le persone responsabili del pagamento di dazi e tasse all'importazione sulle merci introdotte nel territorio doganale e che non sono state presentate alla dogana conformemente alle condizioni da soddisfare ed alle formalità da espletare prima del deposito della dichiarazione di merci.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE FORMALITÀ DOGANALI PRECEDENTI IL DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI MERCI

23. **Norma**

Le autorita doganali fanno in modo che tutti gli interessati possano procurarsi senza difficoltà le necessarie informazioni sulle formalità doganali precedenti il deposito della dichiarazione di merci.

ALLEGATO A. 2

ALLEGATO RELATIVO AL DEPOSITO TEMPORANEO DELLE MERCI

INTRODUZIONE

È necessario che al loro arrivo le merci possano essere scaricate al più presto possibile dal mezzo di trasporto. A tal fine, le amministrazioni doganali hanno adottato apposite disposizioni che permettono, con un minimo di formalità, di avviare l'operazione di scarico delle merci al più presto possibile dopo il loro arrivo, purché siano salvaguardati interessi dell'erario.

Per vari motivi, può trascorrere un certo periodo di tempo tra l'arrivo delle merci e il deposito della corrispondente dichiarazione di merci. In questo caso, le autorità doganali esigono che le merci rimangano sotto il controllo della dogana e queste sono quindi generalmente poste in apposite aree di immagazzinamento in attesa del deposito della dichiarazione di merci. In questo caso, le autorità doganali esigono che le merci rimangano sotto il controllo della dogana e queste sono quindi generalmente poste in apposite aree di immagazzinamento in attesa del deposito della dichiarazione di merci. Tali aree vengono definite depositi temporanei e possono essere costituite da locali, o semplicemente da spazi aperti o chiusi.

Le disposizioni del presente allegato non si applicano all'immagazzinamento delle merci nei depositi doganali o nelle zone franche.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato s'intende :

a) per « deposito temporaneo delle merci » : l'immagazzinamento temporaneo delle merci sotto il controllo della dogana in locali o spazi chiusi o aperti, designati dalla dogana (qui di seguito definiti depositi temporanei), in attesa del deposito della dichiarazione di merci ;

b) per « dazi e tasse all'importazione » : i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse, canoni o altre imposizioni riscossi all'importazione o in occasione della medesima, ad eccezione dei canoni ed imposizioni il cui ammontare sia limitato al costo approssimativo dei servizi prestati ;

c) per « dichiarazione di merci » : l'atto eseguito nella forma prescritta dalla dogana, mediante il quale gli interessati indicano il regime doganale da applicare alle merci e forniscono i particolari che la dogana prescrive di dichiarare per l'applicazione di detto regime ;

d) per « controllo doganale » : l'insieme delle misure prese per garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti che la dogana è tenuta ad applicare ;

e) per « garanzia » : ciò che serve per assicurare, con soddisfazione della dogana, l'adempimento di un obbligo nei confronti delle dogana medesima. La garanzia è detta « globale » quando essa assicura l'adempimento degli obblighi derivanti di più operazioni ;

f) per « persona » : tanto una persona fisica quanto una persona giuridica, sempreché il contesto non disponga altrimenti.

PRINCIPI

1. **Norma**

Il deposito temporaneo delle merci è disciplinato dalle disposizioni del presente allegato.

2. **Norma**

La legislazione nazionale stabilisce le condizioni da soddisfare e le formalità da espletare nei confronti delle merci poste in deposito temporaneo.

CAMPO DI APPLICAZIONE

3. **Norma**

Le autorità doganali autorizzano la creazione di depositi temporanei di merci ogni qualvolta li giudicano necessari per far fronte alle esigenze del commercio e dell'industria.

Note

1. In base alle disposizioni della legislazione nazionale, i depositi temporanei possono essere gestiti dalle autorità doganali, da altre autorità, ovvero da persone fisiche o giuridiche.

2. I depositi temporanei possono essere aperti a tutti gli importatori e alle altre persone che hanno il diritto di disporre delle merci importate; ovvero la loro utilizzazione può essere riservata a determinate persone.

4. **Norma**

Il deposito temporaneo è autorizzato per le merci di qualsiasi tipo, indipendentemente dalla loro quantità, dal paese di origine o dal paese di provenienza. Tuttavia, le merci che presentano un pericolo o possono alterare le altre merci o ancora esigono speciali installazioni sono ammesse soltanto in depositi temporanei appositamente predisposti per riceverle.

5. **Norma**

Le merci sono poste in deposito temporaneo in base alla semplice presentazione del documento descrittivo relativo alla loro presentazione in dogana.

GESTIONE DEI DEPOSITI TEMPORANEI

6. **Norma**

Le autorità doganali stabiliscono le esigenze relative alla costruzione, alla manutenzione e alla gestione dei depositi temporanei, le disposizioni applicabili all'immagazzinamento delle merci e alla tenuta dei registri di inventario e della contabilità, nonché le condizioni nelle quali si esercita il controllo doganale.

Note

1. A fini di controllo, le autorità doganali possono in particolare :

— tenere una contabilità delle merci poste in deposito temporaneo, servendosi di registri particolari, o dei relativi documenti, oppure esigere che venga tenuta una contabilità di questo tipo ;

— sorvegliare il deposito temporaneo in modo continuo o periodico ;

— esigere che il locale del deposito temporaneo abbia doppia chiusura (due chiavi diverse, una per l'interessato e l'altra per la dogana) ;

— procedere periodicamente all'inventario delle merci poste in deposito temporaneo.

2. Di norma, le merci devono essere immagazzinate in locali chiusi a chiave. Tuttavia, le merci voluminose o pesanti nonché quelle che sono soggette a dazi di scarsa entità e che presentano un rischio minimo per l'erario vengono spesso immagazzinate in spazi aperti sotto la sorveglianza della dogana.

7. **Norma**

La legislazione nazionale designa la/le persona(e) considerata(e) responsabile(i) del pagamento dei dazi e delle tasse all'importazione eventualmente applicabili alle merci che si trovano in un deposito temporaneo e la cui situazione non è stata regolarizzata in modo da soddisfare le autorità doganali.

8. **Norma**

Qualora l'autorità o la persona che gestisce un deposito temporaneo siano tenute alla costituzione di una garanzia, le autorità doganali accettano una garanzia globale.

9. **Pratica raccomandata**

Per la garanzia dovrebbe essere stabilito l'importo meno elevato possibile, tenendo conto dei dazi e delle tasse all'importazione eventualmente esigibili.

10. **Pratica raccomandata**

Le autorità doganali dovrebbero rinunciare ad esigere una garanzia nel caso in cui il deposito temporaneo formi oggetto di un'adeguata sorveglianza da parte della dogana e, in particolare, nel caso in cui è posto sotto chiusura doganale.

OPERAZIONI AUTORIZZATE

11. **Norma**

Chiunque abbia il diritto di disporre delle merci poste in deposito temporaneo è autorizzato, per l'elaborazione della dichiarazione di merci :

a) a esaminarle ;

b) a pesarle ;

c) a prelevare dei campioni, eventualmente dietro pagamento dei dazi e delle tasse all'importazione.

12. **Norma**

Sono autorizzate tutte le operazioni normalmente necessarie per conservare nel loro stato le merci poste in deposito temporaneo.

Nota

Dette operazioni normalmente necessarie per conservare nel loro stato le merci sono, in particolare, la pulitura, la battitura, la rimozione della polvere, la cernita, il rifacimento o la sostituzione degli imballaggi difettosi.

13. **Pratica raccomandata**

Dev'essere consentito, in base alle condizioni fissate dalle autorità doganali, sottoporre le merci poste in deposito temporaneo alle consuete operazioni per renderne più agevole la rimozione dal deposito e la fase successiva del trasporto.

Nota

Le operazioni raccomandate sono in particolare le seguenti : cernita, suddivisione in lotti, pesatura, marcatura, etichettatura. Esse possono consistere anche nel riunire più spedizioni di merci destinate ad essere rispedite accompagnate da un unico documento di trasporto e/o da un unico documento doganale (groupage).

DURATA DEL DEPOSITO TEMPORANEO

14. **Norma**

Qualora la legislazione nazionale preveda un limite di tempo per il deposito temporaneo, tale limite deve essere sufficiente per permettere all'importatore di espletare le formalità necessarie al collocamento delle merci in un regime doganale.

Nota

Il limite fissato può variare secondo il tipo di trasporto utilizzato e, nel caso di merci importate via mare, può essere di lunga durata.

15. **Pratica raccomandata**

Su richiesta dell'interessato, e per motivi giudicati validi dalle autorità doganali, queste ultime dovrebbero prorogare il termine inizialmente stabilito.

MERCI AVARIATE, DANNEGGIATE, PERDUTE, DISTRUTTE O ABBANDONATE

16. **Norma**

Le merci avariate o danneggiate in seguito a un incidente o per causa di forza maggiore, prima della loro uscita dal deposito temporaneo devono poter essere sdoganate come se fossero state importate nelle condizioni in cui si trovano.

17. **Norma**

Le merci poste in deposito temporaneo che sono distrutte o irrimediabilmente perdute in seguito ad incidente o per cause di forza maggiore non sono soggette a dazi e tasse all'importazione, purché tale distruzione o perdita sia debitamente accertata con soddisfazione delle autorità doganali.

Gli eventuali residui e rottami derivanti dalla distruzione sono soggetti, in caso di destinazione al consumo, ai dazi ed alle tasse all'importazione che sarebbero applicabili a tali residui e rottami se questi fossero importati nelle medesime condizioni.

18. **Norma**

Su richiesta della persona che ha il diritto di disporne e secondo la decisione delle autorità doganali, la merce in deposito temporaneo deve poter essere lasciata, in tutto o in parte, all'erario, ovvero distrutta o trattata in modo da toglierle qualsiasi valore commerciale sotto il controllo della dogana. Tale abbandono o distruzione non devono comportare oneri di alcun tipo per l'erario.

I residui e i rottami eventualmente risultanti dalla distruzione sono soggetti, in caso di destinazione al consumo, ai dazi e alle tasse all'importazione che sarebbero applicabili a tali residui e rottami se questi fossero importati nelle medesime condizioni.

USCITA DAL DEPOSITO TEMPORANEO

19. **Norma**

Chiunque abbia il diritto di disporre delle merci può ritirarle dal deposito temporaneo, purché vengano soddisfatte le condizioni e espletate le formalità applicabili in ciascun caso.

Nota

Le autorità doganali possono esigere dalla persona interessata che essa dimostri il proprio diritto di disporre delle merci.

MERCI NON RITIRATE DAL DEPOSITO TEMPORANEO

20. **Norma**

La legislazione nazionale determina la procedura che deve essere seguita nel caso in cui le merci non vengano ritirate dal deposito temporaneo entro il termine prescritto.

21. **Pratica raccomandata**

Qualora le merci non ritirate dal deposito temporaneo siano vendute dalla dogana, il ricavato della vendita, detratti i dazi e le tasse all'importazione nonché tutte le altre spese o oneri sostenuti, dovrebbe, quando ciò sia possibile, essere trasferito all'avente diritto (agli aventi diritto) oppure tenuto a sua disposizione (loro disposizione) per un determinato periodo.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE DI DEPOSITO TEMPORANEO

22. **Norma**

Le autorità doganali fanno sì che ogni persona interessata possa procurarsi senza difficoltà tutte le informazioni necessarie riguardanti l'operazione di deposito temporaneo delle merci.

ALLEGATO F. 1

ALLEGATO RELATIVO ALLE ZONE FRANCHE

INTRODUZIONE

Da molto tempo, taluni Stati ritengono necessario favorire lo sviluppo del proprio commercio estero — ed in generale del commercio internazionale — concedendo l'esonero dei dazi e delle tasse all'importazione, senza limiti di tempo, a merci che siano introdotte in una parte del proprio territorio nella quale esse siano in genere considerate al di fuori del territorio doganale. Le merci così introdotte non sono soggette all'abituale controllo doganale.

Questa parte del territorio, che nel presente allegato è definita « zona franca », in taluni paesi è nota anche sotto altri termini, quali « porto franco » e « deposito franco ».

È possibile fare una distinzione fra le zone franche commerciali e le zone franche industriali : nelle zone franche commerciali, le operazioni autorizzate si limitano di solito a quelle necessarie per la conservazione delle merci e per le normali manipolazioni destinate a migliorare la presentazione o la qualità commerciale delle merci ovvero a condizionarle per il trasporto. Nelle zone franche industriali sono autorizzate operazioni di perfezionamento. Sebbene generalmente le merci introdotte nelle zone franche siano considerate al di fuori del territorio doganale in rapporto ai dazi e alle tasse all'importazione, ad esse possono tuttavia applicarsi taluне disposizioni dello Stato in questione : ciò vale in particolare per taluni divieti e restrizioni derivanti dalla legislazione nazionale. La dogana procede anche a taluni controlli all'interno della zona franca per accertarsi sulla regolarità delle operazioni ivi effettuate.

Le merci provenienti dal territorio doganale ed introdotte in una zona franca beneficiano di solito dell'esonero o del rimborso dei dazi e delle tasse all'importazione e di quelli interni, esonero e rimborsi connessi all'esportazione.

Qualora le merci non sottoposte a perfezionamento possano — all'uscita dalla zona franca — essere introdotte nel territorio doganale per la destinazione al consumo, i dazi e le tasse all'importazione sono applicabili a dette merci come se si trattasse di merci importate direttamente dall'estero. Si applica invece un'imposizione particolare stabilita dalla legislazione nazionale alle merci straniere soggette ad operazioni di perfezionamento all'interno della zona franca, nonché alle merci utilizzate che fossero di origine nazionale o nazionalizzate e che abbiano beneficiato di un esonero o di un rimborso dei dazi e delle tasse al momento dell'introduzione nella zona franca.

In taluni stati, facilitazioni doganali paragonabili a quelle che caratterizzano le zone franche vengono concesse su tutto il territorio, nell'ambito di altri regimi doganali quali il regime del deposito doganale, il regime del drawback, l'ammissione temporanea per perfezionamento attivo o il transito doganale.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato,

a) per « zona franca » si intende una parte del territorio di uno Stato in cui le merci che vi siano state introdotte sono generalmente ritenute al di fuori del territorio doganale per quanto concerne i dazi e le tasse all'importazione e non sono soggette all'abituale controllo doganale ;

Nota

È possibile fare una distinzione fra zone franche commerciali e zone franche industriali. Quanto alle zone franche commerciali, le merci vi sono ammesse in attesa della successiva destinazione, e la lavorazione o la trasformazione delle suddette merci è normalmente vietata. Quanto alle zone franche industriali, le merci che vi sono ammesse possono essere soggette alle operazioni autorizzate di perfezionamento ;

b) per « territorio doganale » si intende il territorio in cui le disposizioni della legislazione doganale di uno Stato sono pienamente applicabili ;

c) per « dazi e tasse all'importazione » si intendono i dazi doganali e tutti gli altri dazi e tasse o imposizioni varie riscosse all'importazione o in connessione alla medesima, escluse però le tasse e le imposizioni il cui importo si limita al costo approssimativo dei servizi resi ;

d) per « controllo doganale » si intende l'insieme delle misure applicate per garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti che la dogana ha il compito di applicare ;

e) per « persona » si intende tanto la persona fisica quanto la persona giuridica, a meno che il contesto non specifichi diversamente.

PRINCIPIO

1. **Norma**

Il presente allegato fissa le regole in materia doganale che debbono essere previste per il regime delle zone franche.

ISTITUZIONE DELLE ZONE FRANCHE

2. **Norma**

La legislazione nazionale stabilisce le condizioni in cui possono essere create le zone franche e specifica le categorie di merci che possono essere ammesse nelle suddette zone e stabilisce la natura delle operazioni a cui le merci possono essere sottoposte durante la permanenza in zona franca.

Nota

1. Le zone franche sono generalmente istituite in luoghi la cui situazione geografica sia particolarmemte favorevole, quali i porti marittimi o fluviali, gli aeroporti, ecc.

2. In conformità alle disposizioni della normativa nazionale, le zone franche possono essere gestite dalle autorità doganali oppure da altre autorità o persone fisiche o giuridiche.

3. **Norma**

Le esigenze inerenti alla costruzione ed alla struttura delle zone franche, nonché le condizioni in cui si esercita il controllo doganale, sono stabilite dalle autorità doganali stesse.

Note

1. Le autorità doganali possono esigere che la zona franca sia recintata e possono limitarne le vie di accesso e stabilirne le ore di apertura.

2. Nell'esercizio del proprio controllo, le autorità doganali possono in particolare :

— sorvegliare le vie di accesso alla zona franca in maniera continua o ad intervalli ;

— esigere che le persone che introducono merci nelle zone franche tengano delle scritture contabili oppure un registro di carico e scarico in modo da poter controllare la circolazione delle merci ;

— procedere ad un controllo mediante sondaggio delle merci ammesse al fine di accertare che le medesime siano state sottoposte soltanto ad operazioni autorizzate e che nessuna merce non autorizzata sia stata introdotta.

4. **Norma**

Le autorità doganali hanno la facoltà di effettuare — in qualsiasi momento — un controllo delle merci depositate nei locali della persona che introduce merci in una zona franca.

MERCI AMMESSE

5. **Pratica raccomandata**

L'ammissione delle merci in una zona franca non dovrebbe essere subordinata alla condizione che le merci vi siano introdotte o depositate in quantità specifiche.

6. **Norma**

L'ammissione di merci in una zona franca è autorizzata non soltanto per le merci importate direttamente dall'estero ma anche per le merci provenienti dal territorio doganale dello Stato interessato.

Nota

Le merci provenienti dal territorio doganale dello Stato interessato possono essere merci in libera circolazione oppure merci che hanno beneficiato di un regime sospensivo o che sono state sottoposte ad un traffico di perfezionamento.

7. **Norma**

Le merci autorizzate nelle zone franche che in conseguenza dell'esportazione abbiano diritto all'esonero o al rimborso di dazi e tasse all'importazione, beneficiano di tale esonero o rimborso immediatamente dopo la loro immissione nella zona franca.

8. **Norma**

Le merci autorizzate nelle zone franche che in conseguenza dell'esportazione abbiano diritto all'esonero o al rimborso di dazi e tasse interni, beneficiano di tale esonero o rimborso dopo essere state introdotte nella zona franca.

Nota

Generalmente, l'esonero o il rimborso viene concesso immediatamente dopo la introduzione delle merci nella zona franca. In alcuni casi speciali, l'esonero o il rimborso può essere subordinato all'uscita delle merci dal territorio nazionale. In alcuni casi eccezionali, può inoltre essere richiesta la presentazione di prove che dimostrino l'arrivo a destinazione delle merci.

9. **Norma**

Non deve essere rifiutata l'ammissione di merci in una zona franca prendendo unicamente come pretesto il paese d'origine, di provenienza o di destinazione delle merci.

10. **Norma**

L'ammissione in una zona franca di merci provenienti dall'estero non deve essere rifiutata prendendo unicamente come pretesto che le merci sono soggette a restri-

zioni o divieti diversi da quelli imposti dalla morale o dall'ordine pubblico, dalla sicurezza pubblica, dall'igiene e dalla salute pubblica, oppure da considerazioni d'ordine veterinario o fitopatologico, o inerenti alla tutela dei brevetti, dei marchi di fabbrica e dei diritti di autore e di riproduzione.

11. **Pratica raccomandata**

Le merci che costituiscono un pericolo, che possono eventualmente alterare le altre merci o che esigono installazioni particolari, dovrebbero essere ammesse soltanto nelle zone franche specialmente attrezzate per accoglierle.

INTRODUZIONE IN ZONA FRANCA

12. **Norma**

Quando alla dogana deve essere presentato un documento inerente alle merci introdotte in una zona franca direttamente dall'estero — senza attraversare il territorio doganale dello Stato interessato — le autorità doganali si limitano a richiedere la presentazione di un documento commerciale o amministrativo contenente i principali dati relativi alle merci in questione (fattura commerciale, lettera di vettura, bolletta di spedizione, ecc).

13. **Pratica raccomandata**

L'ammissione in una zona franca di merci che provengono dal territorio doganale dello Stato interessato o che hanno transitato su tale territorio, non dovrebbe comportare la stesura di un documento distinto dalla dichiarazione delle merci normalmente richiesta sul suddetto territorio doganale per coprire, a seconda dei casi, l'esportazione, la riesportazione o il transito delle merci.

14. **Norma**

Le autorità doganali non esigono alcuna garanzia per l'ammissione di merci in una zona franca.

15. **Norma**

Quando le autorità doganali effettuano un controllo delle merci destinate ad essere introdotte in una zona franca, si limitano a svolgere le operazioni ritenute indispensabili per garantire l'osservanza delle disposizioni legislative o regolamentari della cui applicazione è responsabile la dogana.

Nota

In particolare, la dogana può accertare che le merci rientrino nelle categorie ammesse nella zona franca e che i divieti e le restrizioni applicate siano stati osservati.

OPERAZIONI AUTORIZZATE

16. **Norma**

Oltre alle operazioni di carico, scarico, trasbordo e immagazzinaggio, le merci ammesse in una zona franca commerciale debbono poter formare oggetto di operazioni necessarie al fine di garantirne la conservazione nonché delle manipolazioni usuali destinate a migliorarne la presentazione e la qualità commerciale o a condizionarle per il trasporto : fra tali operazioni rientrano la suddivisione o il raggruppamento di pacchi, la selezione e la classificazione delle merci, il cambio d'imballaggio.

17. **Norma**

Le operazioni di perfezionamento a cui possono essere sottoposte le merci ammesse in una zona franca industriale sono specificate dalle autorità competenti, in termini generali e/o in maniera dettagliata, in un regolamento applicabile su tutto il territorio della zona franca ovvero nell'autorizzazione rilasciata all'impresa che effettua le suddette operazioni.

Nota

Il diritto di effettuare operazioni di perfezionamento può essere subordinato alla condizione che tali operazioni siano ritenute dalle autorità competenti vantaggiose per l'economia nazionale.

MERCI CONSUMATE ALL'INTERNO DELLA ZONA FRANCA

18. **Norma**

La legislazione nazionale enumera i casi in cui le merci consumate all'interno delle zone franche possono essere ammesse in franchigia dei dazi e delle tasse e stabilisce le condizioni che occorre adempiere al fine di beneficiare di detta franchigia.

Note

1. La franchigia può applicarsi non soltanto ai diritti e alle tasse all'importazione ma anche alle tasse ed ai diritti interni.

2. Può beneficiare della franchigia anche il materiale destinato ad essere impiegato esclusivamente all'interno della zona franca per il trasporto, l'immagazzinaggio e la lavorazione delle merci.

CESSIONE

19. **Norma**

Le merci ammesse in una zona franca possono essere oggetto di cessioni.

Note

1. All'interno delle zone franche possono essere proibite le vendite al dettaglio.

2. Le merci ammesse nelle zone franche possono servire per l'approvvigionamento di navi e aeronavi.

DISTRUZIONE

20. **Norma**

Le merci ammesse in una zona franca debbono poter essere distrutte o trattate — sotto sorveglianza della dogana — in modo che siano private di qualsiasi valore commerciale.

DURATA DELLA PERMANENZA NELLA ZONA FRANCA

21. **Norma**

La durata della permanenza delle merci nella zona franca non è limitata.

USCITA DALLA ZONA FRANCA

22. **Norma**

Qualora debba essere esibito alla dogana un documento per le merci che — all'uscita da una zona franca — sono inoltrate direttamente all'estero senza attraversare il territorio doganale dello Stato interessato, le autorità doganali richiedono unicamente la presentazione di un documento commerciale o amministrativo contenente i principali dati sulle merci (fattura commerciale, lettera di vettura, bolletta di spedizione, ecc.).

23. **Norma**

Per le merci che, all'uscita da una zona franca, possono essere introdotte nel territorio doganale dello Stato interessato, è sufficiente la dichiarazione normalmente richiesta per assoggettare le merci medesime al regime doganale loro assegnato.

24. **Pratica raccomandata**

Le merci che, all'uscita da una zona franca, possono essere introdotte nel territorio doganale dello Stato interessato, dovrebbero poter beneficiare dei regimi sospensivi oppure del traffico di perfezionamento in vigore, alle medesime condizioni applicabili alle merci importate direttamente dall'estero.

25. **Norma**

La legislazione nazionale stabilisce il momento da considerare al fine di determinare il valore e la quantità delle merci che possono essere destinate al consumo all'uscita da una zona franca, nonché le aliquote dei dazi e delle tasse all'importazione ad esse applicabili.

26. **Norma**

La legislazione nazionale definisce le norme applicabili per determinare l'importo dei dazi e delle tasse all'importazione esigibili nel caso di merci destinate al consumo dopo aver subito vari trattamenti o operazioni di perfezionamento in una zona franca.

Note

1. L'ammontare dei dazi e delle tasse all'importazione applicabili alle merci che possono essere destinate al consumo dopo aver subito operazioni di perfezionamento in una zona franca può limitarsi all'ammontare dei dazi e delle tasse applicabili alle merci staniere impiegate nello stato in cui sono state introdotte nella zona franca : qualora siano utilizzate merci nazionali o merci nazionalizzate a tale importo può essere aggiunto quello dell'eventuale esenzione o rimborso dei dazi e delle tasse interni o dei dazi e delle tasse all'importazione di cui le merci avrebbero beneficiato al momento della loro introduzione nella zona franca.

2. Si può ricorrere ad un particolare regime di imposizione qualora il materiale utilizzato per la lavorazione delle merci nella zona franca sia stato ammesso in esenzione dai dazi e dalle tasse all'importazione.

SOPPRESSIONE DI UNA ZONA FRANCA

27. **Norma**

In caso di soppressione di una zona franca, le persone interessate devono disporre di un termine sufficiente per dare alle proprie merci una nuova destinazione.

INFORMAZIONI INERENTI ALLE ZONE FRANCHE

28. **Norma**

Le autorità doganali fanno sì che qualsiasi persona interessata possa procurarsi facilmente tutte le informazioni utili in merito alla regolamentazione doganale applicabile nelle zone franche.